

Ord. n° 26 / 2022

Addì, 03/08/2022

OGGETTO: modifica alla circolazione stradale – divieto di transito in Via Rolino per lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda in data 03/08/2022, presentata dal sig. Repetto Marco residente a Cassano Spinola in Regione Scrvia n.16, volta ad ottenere l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via Rolino n.4 di Cassano Spinola, per 3 giorni consecutivi:

CONSIDERATO che detta occupazione è stata autorizzata con proprio atto diurno di cui al prot.4264;

CONSIDERATO che al fine di consentire l'intervento occorre disporre il divieto di sosta presso l'area interessata;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S." e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n°04 del 06/09/2018, che proroga ai Responsabili dei Servizi, gli incarichi di posizioni organizzative, già attribuite con Decreto del Commissario n.1 del 04/01/2018, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, l'istituzione del divieto di transito in Via Rolino, c/o civico n.4, dalle ore 08:00 del giorno 08/08/2022 alle ore 19:00 del 10/08/2022.

Oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista, verrà disposta la RIMOZIONE FORZATA dei veicoli che si trovino in sosta irregolare e che rechino intralcio o disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e l'installazione di segnaletica mobile nell'area interessata.

Si informa che ai sensi dell'art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all'Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Andrea Lombardo

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Marcello Bocca